

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DPC – DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DPC025001 - UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI, A.U.A. PE-CH

Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65122 - Pescara

Tel. 085 7672581

dpc025@pec.regione.abruzzo.itenzo.devincentiis@regione.abruzzo.it

***Gli estremi della protocollazione regionale
sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCodeContent"***

Al DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Trasmesso via documentale

Ditta "SIMA S.r.l."
sima@pcert.postecert.it

OGGETTO: A.U.- D. Lgs. 152/2006 Art. 208 – **Impresa "SIMA S.r.l."** – Via Vecchia Scorciosa n. 12 – Comune di Fossacesia (CH). L.R. n. 45/2007, Art. 45 – Determinazione di assenso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 per autorizzazione regionale di un stabilimento di recupero di rifiuti non pericolosi. Codice SGR: AU-CH-42.).

Estremi identificativi dell'istanza:

Impresa	SIMA S.r.l.;
Gestore	Francesco Spoltore
P.IVA/C.F.	02128950694
Coord. Geografiche	Lat. 42° 13' 44,31"N – Long. 14° 27' 2,81"E;
Dati catastali	Comune di Fossacesia (CH) – P.R.G.: "Lotti per insediamenti produttivi artigianali"; Foglio: 20; Particelle: 4477; Superficie insediamento totale: 3.230 mq;
Cod. ATECO	38.21
Sede Legale	Via Santa Croce n° 65/A – Comune di Lanciano (CH);
Stabilimento	Via Vecchia Scorciosa n° 12 – Comune di Fossacesia (CH);
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi
Titoli abilitativi di interesse	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152";

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con nota del Legale Rappresentante della SIMA S.r.l. datata 28.09.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0350923/22, veniva presentata istanza di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, in via Vecchia Scorciosa n° 12 nel Comune di Fossacesia (CH), corredata della documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali;
- L'A.U., riferita al titolo abilitativo sopra indicato, è richiesta per l'impianto sito in Via Vecchia Scorciosa n° 12 – Comune di Fossacesia (CH), con attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- Il Soggetto competente in materia emissioni in atmosfera è il *Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio*;
- E' necessario procedere alla espressione della propria determinazione relativa al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Dlgs152/2016 ai fini dell'A.U. adottata dall'autorità competente e che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- In esito alla Vs. Nota in Riferimento, acquisita ai Ns. atti in data 03.10.2022, con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi nella forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, della L. 241/1990 al fine di procedere all'acquisizione di ogni intesa, nulla osta, concerti o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento riguardante l'adozione dell'Autorizzazione Unica richiesta dalla Impresa in oggetto specificata;

TENUTO CONTO della Dichiarazione del Legale Rappresentante della SIMA S.r.l. e del Tecnico Progettista incaricato, dal cui stralcio si riporta quanto di seguito:

“...[omissis] Per ciò che concerne l'obbligo di valutazione di assoggettabilità ambientale, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e in particolare dall'Allegato IV, punto 7, lett. z.b) cita testualmente: “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno” mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.lgs. 152/2006”.

Il progetto prevede lo svolgimento dell'operazione R4 per una potenzialità giornaliera pari a 10 t, pertanto l'attività in oggetto non è ricompresa tra quelle elencate in allegato IV alla parte II del D.lgs. n° 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n° 4/2008. L'impianto pertanto non risulta sottoposto al procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A....”;

Esaminati i Documenti Progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/sima-srl-nuova-istanza-esame>

VISTA la Documentazione Integrativa trasmessa dall'Impresa ed acquisita agli atti dello scrivente servizio;

CONSIDERATO che l'Attività svolta non è ricompresa tra quelle elencate nell' Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pertanto l'Impianto non deve essere sottoposto al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (capacità complessiva di Recupero < 10 tonnellate/giorno).

PRESO ATTO

- dei lavori della CDS nel corso dei quali gli enti coinvolti nel procedimento hanno reso i seguenti atti di assenso:
- **del parere tecnico dell'A.R.T.A. Distretto Provinciale di Chieti** avente nota prot. N. 0381466/22 del 03.10.2022 in cui si esprime parere tecnico favorevole all'autorizzazione di cui all'oggetto per lo

stabilimento produttivo di che trattasi che comporta le emissioni diffuse di cui al QRE datato 09.11.2022;

- **del parere favorevole della S.A.S.I. SpA** – Lanciano (CH), espresso con nota n. 5644 del 18.11.2022 vincolato alle eventuali prescrizioni impartite da altri Enti di competenza;
- **del parere favorevole ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti** espresso con nota n. 79053/22 del 12.12.2022 vincolato alle eventuali prescrizioni impartite da altri Enti di competenza;

RITENUTO di poter ESPRIME la propria determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione all'emissioni in atmosfera, art. 269 D.Lgs. 152/2006, dell'A.U.- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art. 208 -, in favore della **IMPRESA SIMA S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per lo stabilimento sito *in Via Vecchia Scorciosa n° 12 – Comune di Fossacesia (CH)*, con attività di Recupero rifiuti non pericolosi, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza e depositati agli atti del SUAP;

EVIDENZIATO che la Impresa in questione dovrà attenersi scrupolosamente e automaticamente ad eventuali aggiornamenti e integrazioni del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria in merito a valori limite delle emissioni inquinanti;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517/2007;
- la Legge Regionale n. 32/2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 144/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 265/2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 599/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 117/2021;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,

ATTESTATA

- La regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- L'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per tutto quanto riportato in narrativa di dover procedere a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

ESPRIME la propria determinazione di assenso al rilascio

dell'autorizzazione all'emissioni in atmosfera art.269 D. Lgs. 152/2006, in favore della **IMPRESA SIMA SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, per lo stabilimento sito *in Via Vecchia Scorciosa n° 12 – Comune di Fossacesia (CH)*, con attività di Recupero rifiuti non pericolosi, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza e depositati agli atti del SUAP;

STABILISCE che l'autorizzazione è concessa

1. Limitatamente alla quantità e alla tipologia delle sostanze inquinanti da intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel Q.R.E. datato 09.11.2022 allegato al parere ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, (All. 1) **con le seguenti prescrizioni:**

".....PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica, ex Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, alla Ditta "SIMA S.r.l." per la Realizzazione e la Gestione di un Impianto di Recupero di Rifiuti non Pericolosi, in via Vecchia Scorciosa n. 12, nel Comune di Fossacesia (CH), a condizione che:

- ✓ *Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, Planimetrie di riferimento, Procedure Operative e Gestionali descritti nella Documentazione Tecnica, redatta e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'A.U., pubblicata sul sito Regionale all'indirizzo:*

<https://www.regione.abruzzo.it/content/sima-srl-nuova-istanza-esame>

Purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

- ✓ *Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dello Stabilimento, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.*
- ✓ *Il gestore conservi, per tutta la durata dell'Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, l'Atto Autorizzativo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per la richiesta di Autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.*
- ✓ *L'Impresa adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle matrici ambientali.*
- ✓ *Il Titolare ottemperi costantemente alle disposizioni di Legge vigenti in materia ambientale, di fonte Nazionale, Regionale o Provinciale, oltre a quelle contenute nei Regolamenti Comunali ed a quelle Norme e disposizioni che venissero impartite o emanate in futuro.*

IN PARTICOLARE SI VINCOLA LA DITTA ALL'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

- ✓ *Le Emissioni in Atmosfera, provenienti dalle Attività lavorative svolte dalla Ditta, dovranno avere le caratteristiche descritte sul QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI sopra riportato (QRE datato 09.11.2022 e costituito da n. 1 pagina), presentato a corredo dell'Istanza AU e acquisito ai Ns. atti col Prot. n. 53138.2022.*
- ✓ *L'autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera dovrà essere concessa limitatamente alla quantità e alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai Punti di Emissione riportati nel QRE.*
- ✓ *I valori limite di emissione, fissati sul Quadro Riassuntivo delle Emissioni, dovranno rappresentare la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che potranno essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli Impianti considerati.*
- ✓ *L'esercizio e la manutenzione degli Impianti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.*
- ✓ *Si propongono le ulteriori seguenti prescrizioni:*

Per i Punti di Emissione E1 ed E2:

- *La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli Impianti dovrà darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto.*
- *Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla messa in esercizio degli stessi.*

- *Dalla data di messa a regime dovrà decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli Impianti autorizzati.*
- *Il ciclo di campionamento (almeno n. 2 campionamenti in date non consecutive) dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività.*
- *Gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli Impianti, alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto.*
- *Sulla base dei risultati degli autocontrolli effettuati durante la marcia controllata degli Impianti, dovranno essere rimodulate e adeguate le concentrazioni degli inquinanti, in uscita con gli effluenti E1 ed E2, dichiarate sul QRE se eccessivamente superiori ai valori analitici riscontrati.*
- *Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli Impianti.*
- *La data degli controlli annuali dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo scrivente Distretto.*
- *I risultati analitici degli autocontrolli annuali dovranno essere trasmessi allo scrivente Distretto entro 10 giorni dall'acquisizione della loro refertazione.*
- *La campagna di rilevamenti dovrà essere eseguita sempre nelle condizioni di esercizio più gravose.*
- *La metodica di campionamento e di analisi dovranno seguire il dettato delle Norme UNI nella loro versione costantemente aggiornata.*
- *Ogni Punto di Emissione dovrà essere numerato (come da QRE) ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.*
- *I punti di prelievo dovranno essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo dovrà rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.*
- *I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire il rispetto delle Norme previste in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).*
- *L'Azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.*
- *L'Azienda dovrà garantire l'adeguatezza di postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e*
- *La relativa postazione di lavoro dovrà consentire il trasporto e la manovra della, strumentazione di prelievo e misura. I punti di prelievo collocati in quota dovranno essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli dovranno essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.*

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER EVENTUALI EMISSIONI DIFFUSE

- ✓ *Eventuali emissioni diffuse in atmosfera, provenienti dalle varie fasi di stoccaggio e movimentazione di rifiuti, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri.*
- ✓ *Dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.*
- ✓ *Le stesse eventuali emissioni diffuse non dovranno incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali.*
- ✓ *Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare sempre idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri; sulla stessa dovranno essere costantemente effettuate l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno."*

2. Con l'obbligo per il gestore di

- 2.1. Adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili. Nell'esercizio dell'attività la Impresa dovrà provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D.lgs. 152/2006 e procedere, nel caso fosse necessario, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 – 272-bis dello stesso D.lgs. 152/2006, utilizzando le metodiche riportate nella delibera 38/2018 del SNPA.
- 2.2. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera;
- 2.3. Annotare su apposito **Registro degli Autocontrolli**, vidimato, tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, unitamente agli esiti degli autocontrolli previsti;
- 2.4. Effettuare manutenzioni ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni con frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno semestrale;
- 2.5. Annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;
- 2.6. Eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili, con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori, rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in qualsivoglia camino, qualora gli organi preposti lo dispongano;
- 2.7. Utilizzare per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento-analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, *Allegato VI alla Parte Quinta*, e dalla DGR 517/2007; nello specifico gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando, salvo eventuali aggiornamenti, le metodiche indicate dall'ARTA nel proprio parere. Per gli inquinanti di cui non sono riportate le metodiche è necessario far riferimento alle norme UNI o di Organismi internazionali accreditati;
- 2.8. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Regione Abruzzo, al Comune competente per territorio, al Distretto Provinciale A.R.T.A. Abruzzo di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.lgs. 152/06.

2.9. Comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013;

2.10. Deve rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

3. Precisa infine

3.1. Che ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):

3.1.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);

3.1.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter);

3.2. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;

3.3. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

3.4. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

3.4.1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

3.4.2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

3.4.3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

3.5. la presente autorizzazione ha la durata dell'autorizzazione unica ambientale e decorre dal rilascio da parte dello SUAP *ratione loci*;

3.6. Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

L'ISTRUTTORE

Dott. Enrico Avetti

Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

Dott. Dario CIAMPONI

Firmato elettronicamente